



COMUNE DI CAREZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Municipio n. 1

15051 Carezzano (AL)

Telefono: 0131.839901

E-mail: info@comune.carezzano.al.it

Pec: protocollo@pec.comune.carezzano.al.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

N. 10 DEL 22.07.2023	OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
-----------------------------	--

L'anno duemilaventitré addì 22 del mese di luglio alle ore 10,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All' appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1) GUERNIER FRANCO	X	
2) BELLO ANNA MARIA	X	
3) ROMANI ELISA	X	
4) ALBERTI AMILCARE		X
5) GARAVELLI GIAN SISTO	X	
6) MAIELLO FRANCESCA	X	
7) SALOMONI ALBERTO		X
8) ZAMBOSCO TIZIANO	X	
9) ALVIGINI MARIO	X	
10) FERRETTI STEFANO	X	
11) NOBILE ROBERTO	X	
TOTALE PRESENTI	9	2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. PAGANO SALVATORE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUERNIER FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

T.U. 18 agosto 2000, n. 267	
Regolarità tecnica Favorevole	Regolarità Contabile Favorevole
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Serv. Finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 01 Gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "7 comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
- che il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che a decorrere dal 01 Luglio 2019 è stato attivato nel Comune di Carezzano il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. prodotto nel territorio comunale di Carezzano;
- che il servizio è svolto dalla Gestione Ambiente spa., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese - CSR - quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che a decorrere dal 01 Luglio 2019:

- è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa corrispettivo è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26/06/2021;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente spa., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Carezzano, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visti

- l'Art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, il. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- l'Art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'Art. 3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge

25/02/2022, n. 25, che ha disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali:

- l'Art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge 25/02/2022, n. 25, che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della Tari corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;

Preso atto

- che le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal decreto legislativo n. 116 del 2020 hanno determinato cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni (con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti) sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole) sia per la riconosciuta facoltà alle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico per il recupero dei rifiuti urbani; il tutto calato nella tipica rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei costi del servizio;
- della necessità di prevedere una impostazione tariffaria in grado di mantenere un rapporto equilibrato tra la componente fissa e quella variabile, contribuendo a disincentivare i conferimenti scorretti e l'abbandono di rifiuti;

Visti

- La Deliberazione C.C. n. 5 in data 15/04/2023, con la quale veniva approvato il Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, trasmesso con nota Prot. 522/2023 in data 04 Aprile 2023 dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - C.S.R., Consorzio di area vasta tra Camini, di cui fa parte anche il Comune di Carezzano, in qualità di Ente territorialmente competente
- il nuovo Regolamento trasmesso dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - C.S.R., trasmesso con nota Prot. 703/2023 in data 27 Aprile 2023, con modifiche apportate agli Articoli n. 19 C.4, 23 c. 5 e 26;

Considerato

che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento per la corretta applicazione normativa in sede di tariffazione;

Ritenuto

- pertanto necessario provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento della TARI corrispettiva che prenda atto di tali novità normative;

Visti

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Preso atto

che le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui,

invece, la stessa, benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, mantiene natura tributaria;

Visto il Nuovo Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 9– Favorevoli n. 6 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 3 (ALVIGINI MARIO, FERRETTI STEFANO E NOBILE ROBERTO).

DELIBERA

1. Di approvare il Nuovo Regolamento approvato, dall'Assemblea Consortile in data 26/04/2023 tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), che recepisce le modifiche in premessa descritte;
2. Di dare atto che:
 - il Nuovo Regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 01 Gennaio 2023;
 - la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente SPA, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
3. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto-legge 6/12/2011, n. 201;
4. Di dichiarare con voti 6 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (ALVIGINI MARIO, FERRETTI STEFANO E NOBILE ROBERTO) tale atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Sindaco
F.to Guernier Franco

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 25.09.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Li,

Il Segretario Comunale
Dott. Pagano Salvatore